

ISTITUTO PER LA
MEMORIA E LA
CULTURA DEL
LAVORO,
DELL'IMPRESA E
DEI DIRITTI
SOCIALI.

CENTRO ARCHIVISTICO-
BIBLIOTECARIO, DI
DOCUMENTAZIONE E
RICERCA IN COOPERAZIONE
FRA ISTITUTI CULTURALI.

Istituto per la memoria e la cultura del lavoro,
dell'impresa e dei diritti sociali.

LO STATUTO

Torino, giugno 2008

STATUTO

Art. 1 – Denominazione

È costituita un'Associazione denominata Istituto per la memoria e la cultura del lavoro, dell'impresa e dei diritti sociali.

Art. 2 - Sede

L'Associazione ha sede in Torino, via del Carmine 14.

La durata dell'Associazione è fissata sino al 31 dicembre 2015.

L'Associazione è prorogata automaticamente di ulteriori dieci anni, e così di seguito, se l'Assemblea dei Soci non ne delibera lo scioglimento almeno sei mesi prima della scadenza del decennio.

Art. 3 - Scopo

L'Associazione, che non ha fini di lucro e opera nell'ambito della Regione Piemonte, ha come scopo:

- la ricerca, la raccolta, l'acquisizione, l'ordinamento, la conservazione e la fruizione di documenti archivistici e librari e di altri beni culturali, indipendentemente dalla loro datazione, la loro forma e il loro supporto, provenienti e riguardanti i movimenti sociali e politici, i luoghi di lavoro e le relative imprese, le relazioni industriali e le conquiste sociali con particolare, ma non esclusivo, riferimento a Torino e al Piemonte;
- la cura e la gestione dei beni culturali da esso detenuti a qualsiasi titolo e la loro valorizzazione per mezzo di pubblicazioni, di materiali didattici, di esposizioni temporanee e/o a carattere permanente;
- l'organizzazione di cicli di studio e di formazione e la promozione e l'organizzazione di ricerche scientifiche sulla memoria del lavoro e delle imprese.

Al fine di raggiungere il proprio scopo, e quindi in via meramente strumentale e complementare, l'Associazione potrà, fra l'altro:

- provvedere agli interventi di ristrutturazione e successiva manutenzione dell'immobile di via del Carmine 14, sede dell'Associazione, secondo le modalità concordate con la Città di Torino;
- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, utile e opportuno per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria o locatrice comodataria o comunque posseduti;
- partecipare ad altri enti o società, costituiti o costituendi, aventi finalità analoghe alla propria;
- stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
- istituire servizi di assistenza culturale per il pubblico, indispensabili alla vita dell'Associazione.

Art. 4 - Patrimonio ed entrate

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai conferimenti dei Soci al momento della costituzione o dell'adesione, con esplicita destinazione al patrimonio;
- dai redditi derivanti dal patrimonio stesso e che potranno essere destinati ad incremento patrimoniale;
- da eventuali lasciti, donazioni, oblazioni, erogazioni liberali esplicitamente destinati al patrimonio.

Le entrate sono costituite:

- dalle quote associative annuali dei Soci;
- dagli apporti patrimoniali effettuati dai Soci per consentire l'adempimento delle funzioni affidate all'Associazione;
- da eventuali donazioni mobiliari o immobiliari, elargizioni, erogazioni e lasciti ereditari che l'Associazione potrà accettare nel rispetto delle norme di legge e secondo le determinazioni del Consiglio di Amministrazione;
- dagli introiti realizzati nello svolgimento di attività istituzionali, come servizi di deposito, di riordino, inventariazione, informatizzazione, e da diritti di pubblicazione, riproduzione o d'autore;
- da erogazioni, elargizioni, finanziamenti e contributi da parte di enti pubblici e privati.

All'Associazione è fatto divieto di distribuire ai Soci anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitali, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative, di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, facciano parte della medesima e unitaria struttura.

I Soci potranno inoltre mettere a disposizione dell'Associazione per le sue attività e iniziative proprie risorse, quali personale, patrimonio, strutture, impianti.

In caso di scioglimento dell'Istituto il patrimonio che venga a costituirsi e l'eventuale attivo residuo saranno devoluti ad enti affini senza fine di lucro, attivi in Piemonte e aventi analoga finalità, ovvero a enti pubblici del Piemonte, indicati dall'assemblea di scioglimento.

Art. 5 - Soci

Sono Soci fondatori dell'Associazione:

- la Città di Torino
- la Fondazione Istituto Piemontese Antonio Gramsci
- la Fondazione Vera Nocentini
- l'Istituto di studi storici Gaetano Salvemini

Entro due anni dalla costituzione dell'Associazione possono richiedere di partecipare come Soci fondatori gli enti, pubblici e privati, che vengano accettati come tali dall'Assemblea dei Soci.

Fin d'ora s'intendono accettate le domande di adesione eventualmente presentate dal Ministero per i beni e le attività culturali, dalla Regione Piemonte e della Provincia di Torino.

Art. 6 - Aderenti

Assumono la qualifica di Aderenti le persone fisiche o giuridiche che, avendone fatta domanda al Consiglio di Amministrazione dietro presentazione di uno dei Soci fondatori, sono ammessi all'Associazione con tale qualifica con delibera dell'Assemblea, e, accettandone lo Statuto, contribuiscono agli scopi dell'Associazione con l'attribuzione di beni materiali o immateriali o con attività – anche professionali – di particolare rilievo.

Art. 7 - Quote associative

Le quote associative, tanto dei Soci fondatori, quanto degli Aderenti sono stabilite ogni anno dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio di Amministrazione, previa verifica delle disponibilità finanziarie dei Soci.

Ogni Socio è tenuto a versare la quota minima stabilita dall'Assemblea entro il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 8 - Recesso dei Soci

I Soci possono recedere dall'Associazione, con la procedura prevista dall'art. 24 C.C.

Il Consiglio di Amministrazione può dichiarare decaduti gli associati non in regola con il versamento delle quote associative.

Il recesso del Socio produce effetto decorso un anno dalla sua comunicazione di intenzione di recedere.

Art. 9 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci
- il Presidente
- il Consiglio di Amministrazione
- il Revisore Unico.

L'Associazione può avvalersi di un Comitato Scientifico e di un Direttore, con le modalità individuate nei successivi articoli

Art. 10 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti fondamentali per la vita dell'Associazione e per il raggiungimento dei suoi scopi.

L'Assemblea è costituita dai legali rappresentanti, o loro delegati, dei Soci in regola con le quote associative.

L'Assemblea in particolare:

- nomina i componenti del Consiglio d'Amministrazione designati dai Soci;
- nomina il Presidente dell'Associazione ed un Vice Presidente;
- stabilisce, su proposta del Consiglio di Amministrazione, le quote associative annuali a carico dei Soci;
- nomina il Revisore Unico;
- convalida le domande di associazione;
- approva i bilanci;
- approva il Piano annuale e pluriennale di gestione nella forma di bilancio preventivo nonché eventuali modifiche o integrazioni in corso d'esercizio;
- delibera le modifiche statutarie che ritenga necessarie;
- delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio;
- approva i regolamenti di cui all'art. 20 e i criteri di composizione del Comitato Scientifico;
- convoca e consulta gli Aderenti almeno una volta l'anno sulle attività e i progetti dell'Associazione;
-
- svolge ogni ulteriore compito ad essa attribuito dal presente Statuto.

Art. 11 - Convocazione dell'assemblea e quorum costitutivi e deliberativi

Le riunioni dell'Assemblea sono tenute presso la sua sede o nel luogo di volta in volta indicato nell'avviso di convocazione, purché nel territorio regionale.

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno: entro il primo semestre per l'approvazione del bilancio consuntivo ed entro settembre per l'approvazione del bilancio preventivo e del Piano annuale di gestione.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata ogni qual volta se ne ravvisi l'opportunità ad istanza di almeno tre dei Soci fondatori o su richiesta del Presidente per motivi urgenti.

L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o altro mezzo di comunicazione elettronica, spedita almeno

15 giorni prima della data scelta per la convocazione, con l'elencazione dettagliata degli argomenti all'ordine del giorno, da inviare ai Soci e al Revisore unico.

Per la validità dell'Assemblea in prima convocazione è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei Soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

Ogni Socio ha diritto ad un voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza di due terzi dei voti degli aventi diritto nei seguenti casi:

- per approvare ogni modifica dello Statuto;
- per nominare e revocare il Presidente;
- per l'ammissione dei Soci e degli Aderenti;
- per deliberare il suo scioglimento e la devoluzione del patrimonio.

All'Assemblea partecipa l'eventuale Direttore senza diritto di voto con funzioni di segretario.

Art. 12 – Presidente

Il Presidente dell'Associazione:

- è eletto dall'Assemblea tra i membri del Consiglio d'Amministrazione, dura in carica tre anni e non può essere immediatamente rieletto;
- ha la legale rappresentanza dell'Associazione verso i terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare avvocati;
- vigila sull'esecuzione degli atti approvati dall'Assemblea e delle direttive del Consiglio di Amministrazione;
- convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio di Amministrazione;
- sottoscrive gli atti adottati dall'Assemblea;
- assume in caso d'urgenza decisioni di competenza del Consiglio d'Amministrazione, da sottoporre a ratifica del Consiglio entro 60 giorni.

Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio di Amministrazione ove sussista la richiesta di almeno tre dei suoi Soci, con indicazione dei punti all'ordine del giorno.

Il Presidente può essere revocato con provvedimento dell'Assemblea per motivate gravi ragioni a maggioranza di due terzi.

In caso di temporanea assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

Art. 13 – Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio d'Amministrazione:

- è formato da un rappresentante per ogni Socio e, sino ad un massimo di 3 rappresentanti, nominati dall'Assemblea, su proposta degli Aderenti;
- dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili. In caso di cessazione dalla carica di singoli consiglieri durante il triennio, è prevista la sostituzione per il solo periodo residuo;
- è investito di tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria e in particolare:
- nomina l'eventuale direttore individuandolo nella persona di un esperto delle aree di attività dell'Associazione e definendone le competenze;
- nomina l'eventuale Comitato scientifico;
- predispose i bilanci annuali preventivi e consuntivi da sottoporre al Revisore dei Conti e all'Assemblea dei Soci;
- definisce le linee generali della gestione e delle iniziative;
- approva i contratti che regolano i rapporti tra l'Associazione e la Città di Torino relativi al comodato e alla gestione dell'immobile di via del Carmine 14 nonché le

convenzioni che regolano i rapporti con l'Archivio di Stato circa l'utilizzo dei locali di via Piave 11 nonché l'ordinamento e la consultazione dei documenti ivi depositati;

- è costituito validamente con la presenza della maggioranza dei membri e delibera a maggioranza;
- propone le quote di associazione e vaglia le domande di associazione;
- dà esecuzione alle decisioni dell'Assemblea dei Soci;

Il Consiglio di amministrazione, sulla base del regolamento interno dell'Associazione può demandare taluni dei suoi compiti a un Comitato operativo per esigenze di funzionalità corrente o straordinaria.

Il Consiglio d'Amministrazione è convocato dal Presidente mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax o altro mezzo di comunicazione elettronica, spedita almeno 4 giorni prima della data scelta per la convocazione, presso la sede dell'Associazione ogni volta che il Presidente lo ritiene opportuno e comunque su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri

Per la validità del Consiglio d'Amministrazione è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri e delibera a maggioranza dei presenti.

Alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione assiste, senza diritto di voto, il Direttore, ove nominato.

La carica di membro del Consiglio d'Amministrazione è gratuita, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute in ragione della carica.

Art. 14 - Il Comitato scientifico

Il Comitato scientifico è nominato per un triennio dal Consiglio di Amministrazione, sentita l'Assemblea circa la composizione e i criteri di individuazione dei suoi membri ed è formato da studiosi e operatori di chiara fama nelle aree di attività dell'Associazione.

Fornisce pareri e consulenza all'attività del Consiglio di Amministrazione.

Propone iniziative e attività ed è consultato almeno una volta l'anno sull'attività complessiva dell'Associazione ai fini della definizione del Piano annuale e pluriennale di attività.

Il Comitato scientifico è Presieduto dal Presidente dell'Associazione e alle sue riunioni partecipa il Direttore, ove nominato, che assicura in tal caso le funzioni di coordinamento segreteria

Art. 15 – Revisore dei Conti

La gestione finanziaria dell'Associazione è soggetta al controllo di un Revisore dei Conti nominato dall'Assemblea su proposta del Presidente e scelto tra gli iscritti all'Albo dei Revisori contabili.

Al Revisore dei Conti spetta un compenso determinato secondo i minimi della Tariffa dei Dottori Commercialisti e Ragionieri, deliberato dall'Assemblea dei Soci.

Il Revisore dei Conti verifica l'attività di amministrazione dell'Associazione, accertando la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle strutture contabili e l'osservanza dei principi di cui all'art. 2426 del codice civile; in particolare esercita le funzioni indicate negli articoli 2403, 2404, 2405 e 2407 del codice civile.

Il Revisore dei Conti può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della Associazione o su determinati affari.

Il Revisore partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 16 – Bilancio

L'esercizio finanziario dell'Associazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio di Amministrazione dovrà predisporre il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea di norma entro il primo semestre di ciascun anno.

Entro il mese di settembre di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione dovrà predisporre il Piano annuale nella forma di bilancio preventivo per l'esercizio successivo da sottoporre poi all'approvazione dell'Assemblea.

L'attività dell'Associazione è organizzata sulla base di un Piano Annuale tenuto conto delle previsioni pluriennali.

Art. 17 - Informativa

I progetti di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo, nonché la versione finale dei bilanci preventivo e consuntivo, così come approvati dal Consiglio d'Amministrazione, saranno inviati a tutti i Soci.

Il Presidente è tenuto a trasmettere ai Soci i documenti di volta in volta richiesti dai medesimi relativamente a qualsiasi iniziativa e/o procedura dell'Associazione.

Art. 18 – Scioglimento

L'Associazione si scioglie nel caso in cui non possa più perseguire le sue finalità o in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

L'Associazione si scioglie su proposta espressa unanimemente dai Soci fondatori e deliberata dall'Assemblea dei Soci in sede di assemblea annuale o straordinaria, constatata l'impossibilità obiettiva di perseguirne oltre gli scopi.

Il Socio che cessa per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione non ha alcun diritto sul patrimonio sociale.

Art. 19 - Norma transitoria

In sede di Atto costitutivo i Soci designano i propri membri, secondo le procedure previste dai rispettivi Statuti, per costituire il primo Consiglio di Amministrazione, al cui interno viene individuato il Presidente.

Art. 20 - Regolamenti attuativi dello Statuto

L'Associazione si dota di uno o più regolamenti diretti alla definizione:

- dei rapporti tra l'Associazione e gli Istituti ed Enti aventi sede nello stabile di via del Carmine 14 per la gestione dell'edificio e dell'attività connessa, dei locali a disposizione dell'Istituto, delle parti comuni e delle parti riservate agli Istituti ed Enti aventi sede nello stabile;
- delle modalità di conservazione e gestione del patrimonio archivistico e librario dei soci affidato in gestione all'Associazione, in conformità alla vigente normativa di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale;
- delle norme di accesso e relative ai servizi al pubblico;
- delle linee generali della politica di acquisizione dei fondi, fatta salva in ogni caso la proprietà e identità di ogni soggetto partecipante all'Istituto.

L'Associazione si impegna a richiedere all'Amministrazione Regionale il riconoscimento della personalità giuridica privata.
